

Il contenzioso GUIDA ALLA MANOVRA



1/5

Tutte le uscite

OGGI

La chiusura delle liti fiscali e la riscossione

Le sanatorie viaggiano insieme se riguardano lo stesso ruolo

Ma la definizione delle cartelle non è più un prerequisito

Lezioni
La formulazione definitiva della manovra correttiva ha appreso il rapporto di pregiudizialità tra la sanatoria e la definizione degli affollamenti e degli affollamenti a Equitalia. Il D. Lgs. 50/2017 dispone perché se il contribuente si è già avvalso della sanatoria dei ruoli, allora la definizione della sanatoria dei ruoli pendenti è possibile esclusivamente alla prima scadenza che il legislatore abbia voluto sancire che la definizione della lita afferisce alla medesima vicenda contenziosa oggetto della sanatoria dei ruoli sommissa o in specie. La seconda sanatoria, seppur legittima e efficace, non può essere applicata se il contribuente non ha già presentato domanda per un

IN SINTESI

La sanatoria correttiva del D. Lgs. 50/2017, in materia di definizione delle cartelle, si applica solo se il contribuente ha già presentato domanda per un'eventuale sanatoria dei ruoli pendenti e non viceversa. La sanatoria correttiva del D. Lgs. 50/2017, in materia di definizione delle cartelle, si applica solo se il contribuente ha già presentato domanda per un'eventuale sanatoria dei ruoli pendenti e non viceversa. La sanatoria correttiva del D. Lgs. 50/2017, in materia di definizione delle cartelle, si applica solo se il contribuente ha già presentato domanda per un'eventuale sanatoria dei ruoli pendenti e non viceversa.

LA DEFLAZIONE

Riscossione e soglia più alta: una spinta per la mediazione

Con la manovra correttiva il Governo si propone di ampliare l'ambito di applicazione del procedimento di mediazione da un lato confermando, seppur in via indiretta, l'applicabilità dell'istituto dell'istituto in caso di mancata attivazione della mediazione da parte del contribuente. Il D. Lgs. 50/2017, in materia di riscossione, prevede che il contribuente che non ha presentato domanda per un'eventuale sanatoria dei ruoli pendenti e non viceversa. La sanatoria correttiva del D. Lgs. 50/2017, in materia di definizione delle cartelle, si applica solo se il contribuente ha già presentato domanda per un'eventuale sanatoria dei ruoli pendenti e non viceversa.

La chiusura delle liti fiscali e la riscossione

LA DEFLAZIONE

Riscossione e soglia più alta: una spinta per la mediazione

Con la manovra correttiva il Governo si propone di ampliare l'ambito di applicazione del procedimento di mediazione da un lato confermando, seppur in via indiretta, l'applicabilità dell'istituto dell'istituto in caso di mancata attivazione della mediazione da parte del contribuente. Il D. Lgs. 50/2017, in materia di riscossione, prevede che il contribuente che non ha presentato domanda per un'eventuale sanatoria dei ruoli pendenti e non viceversa.

2012, paragrafo 1.5 di commento all'introduzione della mediazione tributaria). Le nuove disposizioni saranno, dunque, applicabili agli atti che domandano in pagamento o negano il rimborso di tributi per un ammontare non superiore a 50mila euro, ricevuti dopo il 1° gennaio 2018, nonché ai dinieghi taciti alla restituzione di imposte in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso.

improcedibilità dello stesso. Infatti, l'originaria formulazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 che prevedeva la sanzione della inammissibilità in caso di mancata attivazione della mediazione è stata dichiarata in parte qua incostituzionale dalla Consulta con la sentenza 98/2014.

CONTRIBUTI

L'adesione dà il via libera al Durec

Antonia Cantarella
Strategie
L'adesione al Durec, il nuovo sistema di riscossione delle imposte, è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile 2017. Il Durec, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, prevede che il contribuente che non ha presentato domanda per un'eventuale sanatoria dei ruoli pendenti e non viceversa. La sanatoria correttiva del D. Lgs. 50/2017, in materia di definizione delle cartelle, si applica solo se il contribuente ha già presentato domanda per un'eventuale sanatoria dei ruoli pendenti e non viceversa.

La sanatoria correttiva del D. Lgs. 50/2017, in materia di definizione delle cartelle, si applica solo se il contribuente ha già presentato domanda per un'eventuale sanatoria dei ruoli pendenti e non viceversa. La sanatoria correttiva del D. Lgs. 50/2017, in materia di definizione delle cartelle, si applica solo se il contribuente ha già presentato domanda per un'eventuale sanatoria dei ruoli pendenti e non viceversa.

ESPROPRIAZIONE

Esecuzione

La sanatoria correttiva del D. Lgs. 50/2017, in materia di definizione delle cartelle, si applica solo se il contribuente ha già presentato domanda per un'eventuale sanatoria dei ruoli pendenti e non viceversa.

TUTTE LE NOVITÀ SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il sesto volume tratta dei redditi da lavoro dipendente "che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri" secondo l'art. 59 del TUIR. Il carattere operativo e le ampie esemplificazioni che contraddistinguono questo volume, permettono agli operatori di gestire tutti gli aspetti del prelievo contributivo e fiscale.

IN EDICOLA DA MERCOLEDÌ 26 APRILE
A 9.900€ CON IL SOLE 24 ORE



LE NOVITÀ

Per gli atti notificati dal 2018 estesa ai concessionari l'applicabilità dell'istituto ed elevata l'attivazione da 20mila a 50mila euro

Tuttavia l'investimento sull'istituto della mediazione potrebbe essere ancora più fruttuoso se - nell'ambito di una complessiva revisione della giurisdizione tributaria - si svolgesse dinanzi a un organo terzo e qualificato. In questa ipotesi si potrebbe giustificare anche l'applicazione generalizzata dell'istituto e, quindi, l'eliminazione di ogni soglia quantitativa. In presenza di un meccanismo deflattivo del contenzioso efficace ed imparziale, infatti, non si vedrebbero ragioni per limitare tale strumento alle sole controversie di valore ridotto.

I ricorsi contro tali atti, prima di essere depositati presso le competenti commissioni tributarie, dovranno essere preceduti da un fase di mediazione da svolgersi in contraddittorio con l'ente impositore entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del ricorso, il quale pertanto produce gli effetti del reclamo. L'intervento della manovra correttiva si limita a questi aspetti, lasciando inalterate le disposizioni che riguardano lo svolgimento, nel concreto, della fase di mediazione. Questa fase è prevista, non già a pena di inammissibilità del ricorso, bensì a pena di mera temporanea

Certamente la modifica normativa costituisce un importante segnale nell'ottica di una sempre più marcata intenzione di risolvere preventivamente in via conciliativa, con strumenti deflattivi del contenzioso, i conflitti fra Fisco e contribuente (obiettivo che, stando alle statistiche relative ai primi anni di applicazione della mediazione tributaria, sembra essere stato almeno in parte raggiunto). Tuttavia l'investimento sull'istituto della mediazione potrebbe essere ancora più fruttuoso se - nell'ambito di una complessiva revisione della giurisdizione tributaria - si svolgesse dinanzi a un organo terzo e qualificato. In questa ipotesi si potrebbe giustificare anche l'applicazione generalizzata dell'istituto e, quindi, l'eliminazione di ogni soglia quantitativa. In presenza di un meccanismo deflattivo del contenzioso efficace ed imparziale, infatti, non si vedrebbero ragioni per limitare tale strumento alle sole controversie di valore ridotto.

Gianmarco Dellabartola
Pietro Piccone Ferrarotti